

CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DETENUTI NON DEFINITIVI. VARIAZIONI SUL TEMA.

MASSIMO DI RIENZO (*)

Premessa

Volendo individuare, all'interno di un generale trattamento penitenziario – valido quindi per tutti i detenuti ed ispirato ai diritti umani e civili recepiti dalla Carta costituzionale (commi 1-4 dell'art. 1 legge 26 luglio 1975, n. 354) — una specifica metodologia per i detenuti non definitivi, si ritiene non si possa prescindere da una attenta lettura del disposto combinato dal 5° comma, art. 1, della legge (« Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva »), e dal 1° comma, art. 1, del Regolamento di esecuzione (« Il trattamento degli imputati sottoposti a misura privativa della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali »).

È evidente la preoccupazione del legislatore di recepire la norma costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), uno dei cardini dell'ideologia giuridica borghese-liberale. Ma nella realtà fattuale il principio *nulla poena sine iudicio*, emanazione penalistica della filosofia dello Stato di diritto, che pure aveva resistito, sebbene con chiari segni di involuzione autoritaria alla codificazione fascista (1), appare nell'attuale

(*) Educatore presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Campobasso.

(1) Cfr. in proposito: R. MARRA, M. PAVARINI, E. VILLA, « La codificazione impedita; alcune osservazioni in tema di 'nuovo' diritto penale e funzione della pena », in *La Questione criminale*, n. 2, 1981, pagg. 249 e ss. La grande crisi del 1929 avrebbe influenzato tutto il processo di codificazione, avendo fatto scoprire la possibilità, per un sistema capitalista, di produrre « ... norme di comportamento e di integrazione sociale ».

momento storico — in ragione di una consolidata perversa prassi giudiziaria e penitenziaria che, rendendo sempre più residuali i contenuti garantistici della custodia preventiva, finisce per assimilare questo istituto sempre più ad una esecuzione anticipata della pena (2) — più un simulacro della cultura giuridica che un irrinunciabile punto di riferimento, quale in effetti dovrebbe essere. Condizione, questa, ancor più aggravata dalla rideterminazione della durata della carcerazione preventiva (legge 6 febbraio 1980, n. 15) in tempi massimi che possono arrivare, e certamente in casi non sporadici arrivano, a coprire il periodo di quella che poi sarà la condanna effettiva e definitiva.

La questione che si pone è quindi di natura giudiziaria, ed investe tutta una gamma di problematiche che vanno dalla improcrastinabile emanazione del nuovo codice di procedura penale, ad un diverso e più celere funzionamento dell'apparato giudiziario, bisognoso sì di maggiori risorse umane e di nuove strutture, ma anche di una politica coerente ed omogenea; ma è anche di ordine più strettamente penitenziario, ed è su questo secondo aspetto sul quale soffermeremo la nostra attenzione.

1) *Conseguenze « penitenziarie » della differenziazione tra condannati ed imputati.*

Tralasciando in questa sede l'argomento « internati », che coinvolge tutta la travagliata e mai sopita polemica sull'essenza giuridica ed ontologica delle misure di sicurezza, notiamo come l'Ordinamento penitenziario recepisca *in toto* dalla cultura penalistica la netta demarcazione tra imputati e condannati. E questa, nel carcerario, è una differenziazione nient'affatto formale, ma densa di effetti conseguenziali, il cui punto nodale va forse identificato nella diversa caratterizzazione che viene attribuita al trattamento: « rieducativo » (art. 13, 3° comma della legge) per i condannati, finalizzato

(2) V., fra l'altro, N. FRANCO, « Il carcere come luogo di produzione della violenza » in *La violenza interpretata* (a cura di R. VILLA). Il Mulino, Bologna, 1979, pag. 134.

« ... a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali » per gli imputati.

Questa prima diversificazione, di derivazione ideologica, finisce per provocare, in un effetto a cascata, tutta una serie di disparità, alcune espressamente volute dal legislatore, altre dovute al consolidarsi di prassi distorte, comunque accreditate da una filosofia della riforma che di fatto privilegia i condannati nei confronti degli imputati. Così accade, fra l'altro:

- per i permessi, concessi con una certa ordinarietà dalla Magistratura di sorveglianza, mentre solo in via eccezionale, e quasi sempre con modalità che ne annullano il significato liberale, dalla Magistratura ordinaria;

- per le misure alternative, per le quali e, *de iure*, prevista la posizione giuridica di condannato;

- in tema di elementi del trattamento: allorquando il lavoro è assicurato in via prioritaria al condannato, e solo subordinatamente all'imputato; o quando per gli imputati non sono previste, diversamente che per i condannati, forme di contatto con l'ambiente esterno (ma come questa disposizione, peraltro dedotta, si possa conciliare con la continuazione dei « ... loro interessi umani, culturali e professionali », rimane di ardua comprensione!);

- per la possibilità di lavoro all'esterno che, sebbene non esclusa in via di principio per gli imputati dalla legge, viene in concreto annullata dal regolamento di esecuzione con l'art. 46, 2° comma, disponendosi l'inderogabilità della scorta per gli imputati ammessi a tale modalità di lavoro, e ben sappiamo quale sia la disponibilità numerica del Corpo degli agenti di custodia per tale servizio.

Viene a questo punto da chiedersi se il legislatore del 1975 fosse ben conscio che la legge di riforma — i cui punti maggiormente significativi vanno a nostro avviso individuati proprio negli istituti richiamati dalle norme su indicate che, abbiamo visto, sono appannaggio dei condannati — avrebbe dovuto trovare applicazione in un universo carcerario la cui popolazione detenuta è costantemente costituita, in periodi per così dire normali, lontani cioè da amnistie o indulti, per oltre il 75 per cento da detenuti non definitivi.

O non è forse il caso di pensare che la legge, la cui gestazione datava già da lunghissimo tempo (3), avrebbe dovuto essere, secondo certe intenzioni, susseguente ad altre misure legislative, quali la depenalizzazione di alcuni reati, solo di recente legge dello Stato, e l'approvazione del nuovo sistema processuale penale. Queste norme avrebbero dovuto definire un bacino di utenza sensibilmente diverso, quanto a rapporto numerico imputati-condannati, e solo condizionamenti politici (per un verso la strategia della 'solidarietà nazionale', per l'altro la mancanza di accordo tra quelle stesse forze su alcuni punti nodali della nuova procedura penale), ed emergenze contingenti, quali le rivolte dei detenuti (4) ne avrebbero determinato una ... precoce adozione.

Comunque sia, la patria del diritto si trova ad avere una legge penitenziaria che, privilegiando i detenuti condannati rispetto a quelli non definitivi, costringe di fatto questi ad un regime detentivo di gran lunga più afflittivo. Paradossalmente — ma forse viviamo nella terra dei paradossi! — il principio costituzionale della presunzione di innocenza, che dovrebbe assicurare all'imputato tutta una gamma di garanzie umane, civili e politiche, calato nel nostro sistema giudiziario e penitenziario, finisce per determinare nei confronti del cittadino in attesa di giudizio, sottoposto a misura privativa della libertà personale, potenzialmente quindi innocente, una condizione detentiva di gran lunga più disagiata di quella del cittadino nei cui confronti è stata pur sempre emessa una sentenza — cosa giudicata — di colpevolezza.

2) *Che fare?*

Ad oltre sei anni dalla riforma, non dovrebbe essere assurdo pensare a sue parziali modifiche — a meno che non si voglia ammettere che l'Ordinamento penitenziario sia suscet-

(3) G. NEPPI MODONA nei suoi « Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria », in *La Questione criminale*, nn. 2/3, 1976, fa risalire l'inizio del lungo cammino dell'Ordinamento penitenziario addirittura al 1948, allorché « ... per la prima ed unica volta nella storia carceraria italiana viene nominata una commissione parlamentare d'inchiesta, composta da 5 senatori e 5 deputati » (pag. 328).

(4) Cfr. in proposito I. CAPPELLI, « Il carcere controriformato », in *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, 1979, pagg. 11 e ss.

tibile solo di modifiche involutive (V. legge 12 gennaio 1977, n. 1 e legge 20 luglio 1977, n. 450) — che possano, pur nel rispetto del principio costituzionale, riequilibrarne i rapporti di fruibilità. Per esempio, se è prevista *ex art.* 54 della legge per i condannati la riduzione di pena in misura di venti giorni per semestre, non sarebbe ipotizzabile, su di un analogo presupposto non di partecipazione all'azione rieducativa, ma di cura nel mantenimento dei propri interessi umani culturali e professionali, una riduzione della custodia preventiva per gli imputati? (5)

Oppure non si potrebbe modificare l'art. 46 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 nella parte in cui annulla, in concreto, con la inderogabilità della scorta, le possibilità di lavoro all'esterno degli imputati?

Ma intanto, in attesa di modifiche legislative, il cui cammino, come l'esperienza ci insegna, è lungo ed irto di difficoltà quando dovrebbero caratterizzarsi in senso liberale e progressista, potrebbe essere riempito uno spazio di agibilità per una più concreta aderenza della riforma alle effettive esigenze della « reale » popolazione penitenziaria, che gli operatori in genere trascurano.

Va innanzitutto risolto un grave condizionamento, che si inquadra nella tradizionale dipendenza — culturale prima che politica ed organizzativa — del penitenziario dal giudiziario, in base al quale l'imputato è una sorta di tabù. Le cautele procedurali e le riserve istruttorie — che vanno comunque salvaguardate — e la cui custodia e cura sono in buona parte affidate ad operatori penitenziari con un senso di esasperata e tramandata circospezione, in un ambiente particolare quale quello del carcere, ottima cassa di risonanza per effetti e sensazioni altrove appena percepibili, finiscono per creare attorno all'imputato una atmosfera di esitazioni, incertezze, perplessità, talvolta addirittura di dubbio e diffidenza.

Ora se è vero, come è vero, che tali cautele trovano una loro valida giustificazione quando concernono l'imputato—

(5) Si vuole qui accennare all'eventuale possibilità per l'imputato di fruire di una riduzione dei termini della custodia preventiva previsti dall'art. 272 cod. proc. pen., nella misura di venti giorni per semestre, qualora non sia intervenuta sentenza di condanna. Mentre per l'imputato successivamente condannato troverebbe, ovviamente, unicamente applicazione l'art. 54 della legge.

inquisito, è pur vero che a mano a mano che la posizione giuridica comincia ad evolversi verso fasi più nette e distinte (rinvio a giudizio, processo di primo grado, ecc.) esse perdono di norma gran parte della loro ragion d'essere. Tuttavia non di pari passo procede la rarefazione di quell'atmosfera di eccessiva precauzione e di esagerata circospezione che invece accompagna generalmente l'imputato, seppure con qualche graduale attenuazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La stessa terminologia « imputati », che la legge adotta per distinguere il detenuto-non-definitivo dal condannato, richiama alla mente automaticamente tutto un complesso di condizioni e di concetti giuridici strettamente collegati al momento inquisitorio (interrogatori, isolamento giudiziario, segreto istruttorio, ecc.). Sarebbe quindi opportuno che, almeno nella vita penitenziaria, si consolidasse quella prassi in base alla quale l'uso del termine 'imputato' viene limitato fino al momento del rinvio a giudizio e possa essere successivamente sostituito da quelli più specifici della relativa posizione giuridica: giudicabile, appellante, ricorrente. Il problema, ovviamente, non può essere solo di definizione terminologica; si ritiene bensì che l'uso di espressioni giuridicamente meno limitanti possa contribuire a favorire nell'ambiente penitenziario una maggiore disponibilità operativa verso questi detenuti.

Una maggiore generale attenzione professionale deve essere concentrata perché possa al massimo ridursi, pur rimanendo nello spirito della riforma, lo spessore di differenziazione trattamentale tra condannati e detenuti non definitivi. Troppo spesso una presunta mancata previsione di specifici interventi verso questi soggetti finisce col rappresentare un comodo alibi per rifuggire da responsabilità operative che invece l'Ordinamento penitenziario, sebbene quasi sempre in via subordinata rispetto alle possibilità offerte al condannato, esplicitamente stabilisce.

L'art. 15, 3° comma, della legge prevede che i non definitivi siano ammessi, sebbene a loro richiesta e fatte salve esigenze di ordine meramente giudiziario, ad un trattamento penitenziario i cui elementi non si discostano granché da quelli previsti per il trattamento per i condannati, pur con qualche differenza non proprio secondaria: è il caso della

assenza di contatti con la società libera. Pur dovendosi rilevare che il legislatore, nello stesso articolo — mentre al 1° comma, nel prevedere tutta una serie di interventi e servizi a favore del condannato, li riconduce esplicitamente nella figura del trattamento — riferendosi poi (3° comma) ai non definitivi, pur stabilendo un'analoga linea trattamentale, eviti di fare espresso riferimento alla medesima terminologia, rimane tuttavia il titolo dell'articolo (« Elementi del trattamento ») a sancire la previsione di interventi trattamentali per i detenuti non condannati.

Altre possibilità di intervento a favore dei non definitivi sono offerte dalla complessa tematica dell'osservazione. Se infatti questa, come specifica metodologia, è chiaramente prevista solo per i condannati (art. 13, 2° comma della legge) quale approccio multidisciplinare alle problematiche del singolo soggetto, sulla cui base « ... sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo » (3° comma), rimane il problema di « inventare » un corrispondente momento di cognizione del vissuto e dell'esistente del detenuto non condannato, dal quale si possa poi elaborare un programma di trattamento, non « rieducativo »; ma che possa contribuire a ridurre al minimo i guasti propri della carcerazione preventiva, agevolando il soggetto, per rimanere sempre nello spirito della riforma, nella continuazione dei suoi « ... interessi umani, culturali e professionali ».

Se, quindi, come è stato notato (6), la differenza fondamentale tra le due metodologie conoscitive va individuata soprattutto nella diversa finalizzazione, passando successivamente alla fase più strettamente trattamentale, i livelli di diversificazione metodologica si accentuano, proprio in ragione della mancanza, per i non definitivi, di quella *ratio iuris* che invece per i condannati giustifica, nell'attuale sistema giuridico-penale, un'azione rieducativa tendente alla modificazione di comportamenti e sistemi di vita. In questa ottica si è del parere che vadano privilegiate, per i non condannati, innanzitutto forme di vita autogestite ed autoregolamentate, dove possa essere lasciato il maggior spazio possibile alle iniziative dei singoli e dei gruppi autoformatisi, e dove la

(6) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDÀ, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1976, pagg. 79 e ss.

presenza istituzionale debba limitarsi ad una funzione di mera prevenzione di conflitti e, quando occorra, di stimolazione dinamica.

3) *Variazioni sul tema.*

Queste brevi osservazioni vogliono essere un minimo contributo alla razionalizzazione della istituzione penitenziaria, partendo soprattutto dalla considerazione che tale istituzione detiene nella stragrande maggioranza soggetti non definitivi, per i quali molto relativi sono i benefici derivanti dalla riforma, anche per la esagerata durata nella quale si dispiega di solito tale posizione giuridica. Ma una razionalizzazione dell'esistente non è necessariamente vincolata ad una concezione statica del carcere, né deve rappresentare un contributo al rafforzamento della sua essenza criminalizzante e stigmatizzante.

Lo stato borghese-capitalista, nel momento in cui non ha potuto fare a meno di darsi una riforma penitenziaria sulla ondata delle trasformazioni politiche e sociali che si sono succedute negli ultimi decenni, ha poi messo in atto tutta una serie di misure, alcune certamente riuscite, altre meno, altre ancora fallite, per vanificare in concreto quegli effetti che la riforma avrebbe potuto provocare. I principali alleati in questa strategia a medio termine li ha trovati nelle ricorrenti crisi economiche vissute dal Paese che, esasperando i tradizionali livelli di conflittualità tra le classi (7), hanno fatto lievitare una delinquenza comune sempre più diffusa, che provoca una corrispondente pubblica richiesta di maggiore rigore da parte della giustizia ufficiale; e nel trauma psicosocializzato che la sovversione armata, con i suoi sanguinosi metodi di lotta, provoca in tutti i livelli della opinione pubblica da diversi anni a questa parte.

Rappresentando il carcere, simbolicamente ed ideologicamente una istituzione cardine del sistema, in esso si combatte una silenziosa ma importantissima battaglia. La-

(7) Per una teoria della devianza quale risultante delle contraddizioni del sistema nel suo complesso, e quindi della diversità e della conflittualità tra le classi, cfr. G. DE LEO, A. SALVINI, *Normalità e devianza*. Mazzotta, Milano, 1978, pagg. 9, 19, 25.

sciare cadere oggi nei pantani della indifferenza, del disimpegno, della ignavia, le possibilità che la riforma offre, sarebbe un errore gravissimo che l'anima storica democratica e progressista non potrebbe mai farsi perdonare. Significherebbe far avere il sopravvento a chi vuole il carcere come baluardo ideologico e pragmatico (8) dell'assetto sociale, come luogo di segregazione e di punizione, a chi vuole, semmai, la pena di morte, a chi desidera, in una parola, tornare indietro.

L'alternativa è invece rendere agibile la riforma, inserirsi negli spazi che essa presenta, cercando di utilizzarli al massimo, e di allargarne la portata. È una lotta che passa per i mille momenti in cui si concretizza la vita professionale di un operatore penitenziario di base: dal rapporto col detenuto perché possa prendere coscienza della sua situazione, al ruolo che può avere, attraverso modalità istituzionalizzate (l'importanza dell'osservazione!) per una sempre più vasta applicazione delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e della grazia, alla funzione di promotore della partecipazione della società esterna, sia essa rappresentata da enti, istituzioni, organismi, che da privati.

Non a caso certe correnti di pensiero intravedevano, solo pochi anni or sono, in tali modalità di intervento la prima fase di una strategia che con il passare degli anni avrebbe portato ad una riconcettualizzazione della istituzione penitenziaria, ad un suo ripensamento su basi diverse, e quindi ad un suo superamento (9).

L'ultimo scorcio di storia, con l'aggravarsi della situazione complessiva della nostra società, se da un lato ha determinato un maggiore livello di suggestionabilità al fascino di tendenze autoritarie e repressive, ha d'altra parte ristretto il ventaglio delle possibilità alternative per chi vuole in qualche modo contrastare i pericoli di una involuzione in chiave ulteriormente repressiva del sistema carcerario.

(8) Cfr., tra gli altri: M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976, pagg. 324 e ss.; E. GOFFMAN, *Asylums*, Einaudi, Torino, 1976, pagg. 139 e ss.; F. STAME «Teoria dello Stato e controllo sociale», in *La Questione criminale*, n. 2, 1979, pagg. 192-3; G. NEPPI MODONA, «Istituzioni penitenziarie e società civile», in *La costruzione sociale della devianza* (a cura di M. CIACCI e V. GUALANDI), Il Mulino, Bologna, 10, 1977, pagg. 278 e ss.

(9) A. BARATTA, «Criminologia critica e politica criminale alternativa», in *La Questione criminale*, n. 3/1977, pagg. 352 e ss.

Gli operatori penitenziari non possono quindi ignorare i termini di uno scontro che ormai sono delineati in modo chiaro e distinto, e nel quale è in gioco la ragion d'essere della loro stessa funzione.

RIASSUNTO

La prassi giudiziaria, rinfrancata recentemente da disposizioni legislative, va da diverso tempo distortamente attribuendo alla custodia preventiva i connotati di una pena anticipata, e gli effetti che se ne avvertono nel penitenziario presentano una complementare duplicità. Per un verso la tendenza della riforma del '75 ad un generale privilegiamento dei condannati nei confronti degli imputati, suffragata da una consuetudine comunque non sempre giustificata dal dettato della legge, impedisce per questi ultimi la adozione delle misure più vantaggiose; per l'altro questa situazione contribuisce ad esasperare ulteriormente l'afflittività della detenzione per soggetti per i quali il presupposto della presunzione di innocenza dovrebbe dispiegare pur sempre concreti e non solo formali effetti. Ne deriva l'esigenza di una maggiore attenzione che gli operatori penitenziari devono dedicare al trattamento dei non definitivi, dal momento che la stessa legge di riforma lascia aperti spazi di operatività in tal senso, anche al fine di caratterizzare maggiormente una professionalità finalizzata a ricollegare all'istituzione penitenziaria contenuti in cui la tradizionale essenza repressiva e punitiva venga gradualmente surrogata da una nuova ed originale dimensione socializzante.

RESUME

La pratique judiciaire, appuyée par de récentes dispositions législatives, attribue à tort, depuis quelque temps, à la détention préventive le caractère d'une peine anticipée et les effets que l'on en ressent dans les prisons offrent une duplicité supplémentaire.

D'une part, l'orientation de la réforme de 1975 vers un traitement privilégié des condamnés par rapport aux accusés étayée par une coutume qui n'est pas toujours justifiée par les termes de la loi, prive ces derniers de l'adoption de mesures plus favorables.

D'autre part, cette situation contribue à augmenter encore le caractère accablant de la détention pour des individus pour lesquels le bénéfice de l'application de la présomption d'innocence devrait entraîner non seulement des effets formels mais également des effets concrets.

Il en découle que le personnel pénitentiaire doit accorder une attention particulière au traitement des détenus non condamnés, du fait que la loi de réforme elle-même prévoit une certaine latitude dans ce sens afin d'affirmer le caractère de cette profession qui a pour tâche d'introduire dans les prisons des comportements d'où l'essence traditionnelle punitive et répressive doit progressivement être remplacée par une nouvelle dimension sociale.

SUMMARY

Judiciary practice, recently encouraged by legislative provisions, has for some time been, distortedly, attributing to preventive custody the characteristic features of a punishment in advance, and the effects of this as seen in the penitentiary display a complementary doubleness of aspect.

On the one hand, the tendency by the reform bill of 1975 to the general privileging of those sentenced with respect to those accused, this being borne out by a common usage that is not, however, always justified by the dictates of the law, prevents the adoption of more advantageous measures for the accused persons. On

the other hand, this situation contributes to a further exasperation of the afflictions of detention for those for whom the supposition of their presumed innocence should give rise to concrete, and not merely formal, effects.

The need derives from this for a greater attention on the part of prison personnel that must be given to the treatment of those not definitively sentenced, considering that the very reform law leaves space for action in this direction, as well for the purpose of more definitely characterizing a professional attitude aimed at putting the penal institution back in touch with policies in which the traditional repressive and punitive essence is gradually replaced by a new and original dimension of socialization.

RESUMEN

La praxis judicial recientemente reforzada por disposiciones legislativas está atribuyendo desde hace algun tiempo a la custodia preventiva las características de una pena anticipada, y los efectos que se advierten en el penitenciario presentan una duplicidad complementar. Por un lado la tendencia de la reforma de 1975 a un privilegiar generalizado de los condenados respecto a los acusados, sufragada por una costumbre no siempre justificada por el dictado de la ley, impide la adopción por lo que se refiere a estos últimos de las medidas mas ventajosas; por otro lado esta situación contribuye a exacerbar ulteriormente la aflicción de la detención en los sujetos en los que el presupuesto de la presunción de inocencia debería infundir siempre efectos concretos y no solamente formales. De esto deriva la exigencia de una atención mayor, que los operadores de prisiones deben dedicar en el trato de los no definitivos, puesto que la misma ley de reforma deja abiertos espacios para actuar en tal sentido, también con el fin de caracterizar mayormente una profesionalidad, finalizada en relacionar con la institución penitenciaria contenidos en los que la tradicional esencia represiva y punitiva sea gradualmente reemplazada por una dimensión socialmente nueva y original.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Gerichtspraxis, die neuerdings durch Gesetzverfügungen bestärkt wurde, schreibt seit einiger Zeit der Untersuchungshaft die Kennzeichen einer vorverlegten Strafe zu, und die Wirkungen, die man in der Strafanstalt wahrnimmt, zeigen eine zusätzliche Doppelheit. Die Tendenz der Reform von 1975 zu einer allgemeinen Bevorrechtung gegenüber den Angeklagten unterstützt von einer jedoch nicht immer durch den Stil des Gesetzes gerechtfertigten Gewohnheit, verhindert einerseits für diese letzteren die Anwendung von vorteilhafteren Massnahmen; andererseits trägt diese Lage dazu bei, weiterhin die Tendenz zur Niedergeschlagenheit durch die Haft Menschen zu verschlimmern, für die die Voraussetzung der Annahme der Schuldlosigkeit immerhin konkrete und nicht nur formale Ergebnisse offenbaren müsste. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer grösseren Aufmerksamkeit, die die Gefängnisangestellten der Behandlung der Nicht endgültig verurteilten widmen müssen, da das Gesetz selbst der Reform weiten Wirkungsraum in diesem Sinne lässt, auch zur besseren Charakterisierung einer Professionalität, die darauf ausgehen soll, der Einrichtung der Strafanstalt einen Inhalt zu geben, in dem der herkömmliche Unterdrückungs- und Strafcharakter schrittweise durch eine neue und ursprüngliche sozialisierende Dimension ersetzt wird.